

PROROGHE DOCUMENTI ALLA GUIDA

Conseguimento Patente:

- **“Fogli Bianchi”** (Istanza Conseguimento Patente): tutte le domande presentate e accettate dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, hanno validità fino al 31 dicembre 2021. Per le domande presentate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le due prove possono essere sostenute entro un anno dalla data di presentazione della domanda.
- **Fogli Rosa**, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 dicembre 2021, sono prorogati fino al 31 marzo 2022.
- **Riporto Teoria**: ai fini del computo dei termini di due mesi, per richiedere una nuova autorizzazione, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021. Di conseguenza, i “fogli rosa” scaduti tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, sono prorogati al 31 marzo 2022. A decorrere dal 1° aprile 2022 si hanno due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria.

Revisione Patente

Sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente, nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020. Le esercitazioni guida per revisione, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

Certificati Abilitazioni Professionali (KA – KB)

In scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022.

Patenti Nautiche

Solo per la navigazione in territorio italiano, le patenti, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022.

Scadenza Patenti

Per la circolazione in tutta le UE con patenti italiane e per la circolazione sul suolo italiano con patenti rilasciate da un diverso Paese UE:

Scadenza Originaria	Proroga
dal 01/02/ 2020 al 31/05/2020	13 mesi dalla data della scadenza originaria ma non oltre il 1° luglio 2021
dal 01/06/2020 al 31/08/ 2020	1° luglio 2021
dal 01/09/2020 al 30/06/2021	10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria

Per la sola circolazione in Italia, la validità delle patenti italiane, quale titolo abilitativo alla guida ma NON come documento di riconoscimento:

Scadenza Originaria	Proroga
dal 31/01/ 2020 al 29/12/2020	31 marzo 2022
dal 30/12/2020 al 30/06/ 2021	10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
dal 01/07/2021 al 31/07/2021	31 marzo 2022

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE

Attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati ADR, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022.

Certificati di formazione ADR

- In scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022 (esclusivamente sul territorio nazionale).
- Se in scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 30 settembre 2021, conservano la loro validità fino al 30 settembre 2021 (esclusivamente negli Stati che hanno sottoscritto l’Accordo ADR M333, diversi dall’Italia). I documenti sono rinnovati per cinque anni, soltanto se si è sostenuto l’esame di rinnovo prima del 1° ottobre 2021, con esito positivo.

ATTESTAZIONI SANITARIE

Certificati Medici, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022.

Permessi provvisori di guida (Commissione Medica Locale), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022.

Attestati di guida rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni, per guidare autotreni e autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni e autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell'attestazione della commissione medica locale.

Attestati di guida rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 60 anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell'attestazione della commissione medica locale.

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

Per la circolazione in tutta le UE, con CQC italiane e per la circolazione sul suolo italiano con CQC rilasciate da un diverso Paese UE:

Scadenza Originaria	Proroga
dal 01/02/ 2020 al 31/05/2020	13 mesi dalla data della scadenza originaria ma non oltre il 1° luglio 2021
dal 01/06/2020 al 31/08/ 2020	1° luglio 2021
dal 01/09/2020 al 30/06/2021	10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria

Per la circolazione in Italia, la validità delle CQC italiane:

Scadenza Originaria	Proroga
dal 31/01/ 2020 al 31/05/2021	31 marzo 2022
dal 01/06/2021 al 30/06/ 2021	10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
dal 01/07/2021 al 31/12/2021	31 marzo 2022

Attestati CQC, rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022.

Revisione CQC: sono stati sospesi i termini per sottoporsi agli esami nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020, pertanto non si tiene conto di tale periodo.

Scadenza CQC: ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza (da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino) non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021. Il Titolare della CQC, per la quale la scadenza del predetto termine biennale ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, ed è prorogata al 31 marzo 2021, può procedere al rinnovo della CQC nei 791 giorni successivi alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino.